

**SCHEDA N. 8****TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA - Caldaie a caricamento manuale e Caldaie policombustibile**

E' finanziata l'installazione, sia su edifici nuovi, sia su edifici esistenti già riscaldati, di nuovi generatori di calore o la sostituzione di generatori di calore esistenti con nuovi generatori aventi le caratteristiche sotto riportate.

1. impianti termici con generatori alimentati a biomassa a gassificazione forzata, dotati di elettroventilatore;
2. presenza di un accumulo inerziale minimo di 500 litri per generatori Potenza (P) < 35kW, di 1000 litri per P compresa fra 35 e 60 kW, 1500 litri per P > 60 kW.

E' escluso il finanziamento di generatori di calore nel caso di trasformazione di impianto centralizzato in autonomi. Non saranno ammesse a contributo le installazioni di generatori di calore ricadenti in aree per le quali sia in esercizio o sia stata finanziata una rete di teleriscaldamento. Sono fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'Azienda distributrice.

E' obbligatoria la presenza della sonda lambda ed i generatori devono presentare efficienza compatibile con la classe 3 della norma EN 303-5.

	<i>SOGGETTI BENEFICIARI</i>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITA'	SI	SI	SI
2	CUMULABILITA'	Vedi punto 5.4 dei Criteri		
3	PERCENTUALE CONTRIBUTO	35%	35%	70%
4	CONTRIBUTO MINIMO	-	-	-
5	CONTRIBUTO MASSIMO	-	<i>*semplificata:</i> DE MINIMIS <i>*valutativa:</i> - DE MINIMIS o - REGOL. 800/2008	-

**SPESA MAX AMMESSA**

<i>Potenza al focolare ≤ 35 kW</i>	11.000,00 €
<i>35 kW &lt; Potenza al focolare ≤ 60 kW</i>	13.200,00 €
<i>Potenza al focolare &gt; 60 kW</i>	17.600,00 €

N.B.: Qualora la data della fattura di acquisto del generatore di calore sia antecedente al 31/12/2008 ed il generatore sia sprovvisto della sonda lambda, bisogna detrarre 1600 € dal contributo.

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda :**

- a) potenza al focolare del generatore di calore;
- b) i generatori devono rispettare, in generale, i contenuti dell'art. 6 dei Decreti del Ministero delle Attività Produttive del 20 luglio 2004 (promozione del risparmio energetico) ed, in particolare, le prescrizioni di cui al primo comma, lettera b).

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.1

**Procedura valutativa:**

- a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.2;
- b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: quantità di energia risparmiata (kWh/anno) dal valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell'energia risparmiata, l'ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda (prima la più "vecchia" e, mano a mano, le altre).